

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1994

recante modifica del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito  
agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia

(94/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che, il 9 marzo 1993, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia; che la Commissione ha approvato tale programma con la decisione 93/223/CEE <sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 768/89 si applica, a norma dell'articolo 15, fino al 31 marzo 1993 e che, dopo tale data, non possono più essere approvati programmi di aiuti al reddito agricolo; che la Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del medesimo regolamento, può approvare, a partire da tale data, soltanto modifiche tecniche di programmi di aiuti al reddito agricolo;

considerando che, il 21 marzo 1994, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione di aver commesso alcuni errori tecnici nell'elaborazione del programma in merito, in particolare, al calcolo della base forfettaria per il controllo delle unità di lavoro agricolo prestate; che occorre correggere tali errori; che, a seguito dei suddetti errori e della necessità di correggerli, le autorità spagnole non hanno effettuato alcun pagamento di aiuti al reddito tra la data di entrata in vigore della decisione di approvazione del programma e il termine previsto per poter beneficiare degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità per il 1993 a favore di tale programma; che le autorità spagnole hanno chiesto d'iscrivere al bilancio del 1994 l'importo iscritto al bilancio per il 1993; che si

ritiene opportuno accogliere favorevolmente tale domanda dato che essa non comporta alcuna modifica sostanziale della decisione 93/223/CEE;

considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato del FEAOG in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio della Comunità a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il programma di aiuti al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Andalusia, notificato alla Commissione dalle autorità spagnole il 9 marzo 1993 e modificato conformemente alla comunicazione di dette autorità del 21 marzo 1994.

*Articolo 2*

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

(ECU)

1993	niente
1994	11 142 000
1995	4 216 000
1996	3 312 000
1997	2 409 000

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.<sup>(4)</sup> GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 37.